



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 236 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTARA LORENZA

Oggetto: MODIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE N. 880/2010 (N. 68699 DI PROTOCOLLO DEL DEL 10/11/2010), INTESATA A CHINELLATO ENZO, TITOLARE DELL'AGENZIA RADUNI SPORTIVI, MARCON, A SEGUITO DI SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO.

Il dirigente

Considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

i. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

1. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
2. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*") nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*":

1. all'art. 2 comma 1, dispone che: "*Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.*";
2. all'art. 3, comma 2, dispone che "*Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2*";
3. all'art 8, comma 1, dispone che: "*Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.*"

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutt'ora in vigore in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. la deliberazione del Commissario nelle competenze della Giunta provinciale n. 6/2015 del 28/01/2015: *Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015/2017 e approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*;
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

vista la L.r. n. 33 del 4 novembre 2002 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*", ancora in vigore nelle more del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 3 lett. c) della L.r. 11 del 14/06/2013 "*Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto*" per quanto attiene alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e specificatamente l'art. 67 comma 2 che dispone che le modificazioni che non coinvolgono titolare, denominazione o ragione sociale, comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;

premesse che:

- i. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 e il bilancio di previsione 2015;
- ii. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 01.04 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n. 78 del 11/07/2014, che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'unità operativa Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la d.ssa Lorenza Mattara quale responsabile del procedimento
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

preso atto che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l'altro, stabilisce, al comma 16, che, in attesa dell'approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della Provincia relative al Presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;

ricevuta l'istanza acquisita al protocollo provinciale n. 103126 del 17/12/2015, con la quale il sig. sig. Chinellato Enzo (Cf[Omissis..]), nato il [Omissis..] a [Omissis..], legale rappresentante della società Raduni Sportivi srl (P.Iva [Omissis..]) nonché proprietario dell'agenzia di viaggio e turismo denominata *Raduni Sportivi*, sita in via Milano n. 2/B, Marcon, chiede di sostituire il direttore tecnico, sig.ra Fornelli Concetta Antonella Conny con lo stesso sig. Chinellato Enzo, regolarmente iscritto al n. 686 dell'albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio della Città metropolitana di Venezia;

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota n. 105440 di protocollo del 23/12/2015, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento, con

l'indicazione dei tempi del procedimento di 90 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge;

preso atto dell'istruttoria favorevole del servizio Turismo conclusasi in data 29/01/2016 in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla Lr n. 33/2002 e sm e in particolare:

- le verifiche di onorabilità previste dall'art. 65 comma 2 lett. a) della Lr 33/2002, tra cui la nota in materia di carichi pendenti, acquisita al numero 3408 di protocollo del 18/01/2016;
- la documentazione prevista all'art. 66, 2° co. lett. b) relativa alla dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico in capo a Chinellato Enzo;
- le dimissioni dal giorno 01/02/2016 del precedente direttore tecnico acquisite al n. 5031 di protocollo del 22/01/2015;

verificato che per presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 6, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

determina

1. di autorizzare il sig. sig. Chinellato Enzo (Cf[Omissis..]), nato il [Omissis..] a [Omissis..], legale rappresentante della società Raduni Sportivi srl (P.Iva [Omissis..]) nonché proprietario dell'agenzia di viaggio e turismo denominata *Raduni Sportivi*, sita in via Milano n. 2/B, Marcon, alla nomina a direttore tecnico dello stesso Chinellato Enzo, regolarmente iscritto al n. 686 dell'albo dei direttori tecnici della Città metropolitana di Venezia;
2. che il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione n. 880/2010, protocollo n. 68699 del 10/11/2010 a cui si richiama per tutte le prescrizioni ivi contenute.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente